

L'imputato

- **SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI SI SVOLGE L'ACCERTAMENTO PENALE**
- MA, **PRINCIPALMENTE**, SOGGETTO TITOLARE DI **DIRITTI** E **FACOLTÀ DI INTERVENTO** NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO PENALE
 - Diritto al **silenzio**
 - Diritto a **conoscere** nel più breve tempo possibile l'**accusa** a proprio carico
 - Diritto all'**assistenza tecnica**
 - Diritto all'**autodifesa**
 - Diritto di **chiedere** l'assunzione di **prove** a proprio discarico (diritto alla prova)
 - Diritto di **partecipare attivamente** (e consapevolmente) al processo
 - Diritto di accedere ai **riti alternativi** al dibattimento
 - Diritto all'**impugnazione** (appello – ricorso per cassazione)

L'imputato - DEFINIZIONE

(art. 60) Imputato in senso stretto (raccordo con l'esercizio dell'azione penale)

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

La persona sottoposta alle indagini (breve: «indagato»)

(art. 61)

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Diritto al silenzio (artt. 62-64)

Origine del diritto al silenzio (ripudio della tortura giudiziaria: *Nemo tenetur se ipsum accusare*)

La scelta legislativa di vietare in modo radicale l'obbligo di dichiarare la verità per l'imputato: non può testimoniare, né le sue dichiarazioni possono essere oggetto di testimonianza indiretta.

Art. 62 – Divieto di testimonianza

Le **dichiarazioni** comunque rese **nel corso del procedimento** dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini **non** possono formare **oggetto di testimonianza**.

Art. 63 – Dichiarazioni indizianti

1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende **dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico**, **l'autorità procedente ne interrompe l'esame**, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. **Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese**.

2. Se **la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato** o di persona sottoposta alle indagini, **le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate**.

Regole generali per l'interrogatorio (art. 64 commi 1, 2 e 3 lett. a, b)

1. *La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, **interviene libera all'interrogatorio**, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.*

2. ***Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso** della persona interrogata, **metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.***

3. *Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:*

a) *le **sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti**; (analogia con il Miranda Warning – US Supreme Court, 1966 Miranda vs. Arizona)*

b) *salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, **ha facoltà di non rispondere** ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;*

c) **LETTERA CHE ESIGE UNA SPIEGAZIONE APPROFONDITA (vedi slide successiva)**

LA LETTERA C DELL'ART. 64

Breve digressione sulla particolare estensione del diritto al silenzio nell'ordinamento processuale penale italiano.

Esso protegge

- **Imputati** che rendono dichiarazioni su fatti riguardanti la propria responsabilità;
- **Imputati** che rendono dichiarazioni su fatti riguardanti la responsabilità altrui, in procedimenti connessi a norma dell'art. 12 (rilevano in particolare i casi in cui vi sia una pluralità di imputati:
 - lett. a – concorso di di persone nel reato
 - lett. c – nesso teleologico quando vi siano più imputati
- **Imputati** che rendono dichiarazioni su fatti riguardanti la responsabilità altrui, in procedimenti collegati a norma dell'art. 371 comma 2 lett. b:
 - reati dei quali gli uni sono stati commessi *in occasione degli altri*,
 - o per *conseguirne o assicurarne* al colpevole o ad altri il *profitto*, il *prezzo*, il *prodotto* o *l'impunità*,
 - o che sono stati *commessi da più persone in danno reciproco* le une delle altre,
 - ovvero se la *prova di un reato* o di una sua circostanza *influisce sulla prova di un altro reato* o di un'altra circostanza

ESTENSIONE DEL DIRITTO AL SILENZIO SI RISCOPRE LA VECCHIA CONNESSIONE

OPPORTUNA QUI UNA DIGRESSIONE:

I **cas** di connessione oggi previsti dall'**art. 12** e i **cas** di «collegamento» previsti dall'**art. 371** formavano **l'insieme dei cas** di connessione nel codice previgente (art. 45).

Il codice del 1988 ha ridotto in misura considerevole i cas di connessione, nell'intento di limitare il fenomeno della riunione processuale (maxi-processi), ma ha conservato la regola che il **diritto al silenzio** si estende a tutti i cas della «**vecchia**» **connessione**» (oggi ripartiti fra art. 12 e art. 371 comma 2 lett. *b*).

L'esperienza pratica ha tuttavia evidenziato che l'estensione (soggettiva) del diritto al silenzio poteva nuocere alla difesa dell'accusato «chiamato in correatà»: tale regola era quindi in attrito con uno dei caratteri fondanti il «giusto processo» (*Right to confrontation*)

L'art. 64 è stato infatti novellato (nei termini che subito vedremo) dopo la **revisione** dell'art. **111 comma 4 cost.** per circoscrivere la portata del diritto al silenzio di co-imputati e imputati in procedimenti connessi (art. 12) o collegati (art. 371 comma 2 lett. *b*), al fine di rendere esercitabile il diritto dell'imputato a contro-esaminare chi lo accusa.

Art. 45 C.P.P. 1930 (vecchia normativa)

Casi di connessione

Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:

- 1° se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da più persone in danno reciprocamente le une delle altre;
- 2° se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità;
- 3° se una persona è imputata di più reati;
- 4° se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

ART. 12 C.P.P. 1988 – Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

- a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
- b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
- c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

ART. 371– Rapporti fra diversi uffici del pubblico ministero

Comma 1: *omissis* (riguarda la possibilità di procedere con indagini collegate)

Comma 2

- *Lett. a* - rinvia ai casi di connessione (art. 12)
- *Lett. b* – rinvia ai restanti casi di connessione del vecchio art. 45 c.p.p. 1930, diversi da quelli elencati nell'art. 12 c.p.p. 1988:
 - se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi **in occasione** degli altri,
 - o per **conseguirne** o assicurarne al colpevole o ad altri il **profitto**, il **prezzo**, il **prodotto** o l'**impunità**,
 - o che sono stati commessi da **più persone in danno reciproco** le une delle altre,
 - ovvero se la **prova** di un reato o di una sua circostanza **influisce** sulla **prova** di un **altro reato** o di un'altra circostanza;

LA POSSIBILE CADUTA DEL DIRITTO AL SILENZIO

Ed ecco come viene ora limitato il diritto al silenzio (per agevolare il diritto dell'imputato chiamato in correità a confrontarsi con chi lo accusa)

Art. 64 comma 3:

Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che

...

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.

La norma qui illustrata è parte di una combinazione normativa completata con l'art. 197 lett. b (della quale vi occuperete a suo tempo).

Per ora basti dire che l'art. **64 comma 3 lett. c** indica le condizioni per la possibile **caduta del diritto al silenzio**, mentre gli artt. **197 lett. a e b** + l'art. **197-bis** tutelano quel che resta del diritto al silenzio, attraverso le incompatibilità a testimoniare.

INTERROGATORIO NEL MERITO (ART. 65)

- 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in **forma chiara e precisa il fatto** che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, **se non può derivarne pregiudizio per le indagini**, gliene comunica le fonti.*
- 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.*
- 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.*

CAPACITÀ DELL'IMPUTATO (ARTT. 70 ss.)

Art. 70 comma 1

*Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per **infermità mentale sopravvenuta al fatto**, l'imputato **non** è in grado di partecipare **coscientemente** al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.*

Artt. 71 e 72

In casi di accertata incapacità, il procedimento si sospende a tempo indeterminato.

L'accertamento va ripetuto ogni **sei mesi**.

Possibile il compimento di atti urgenti.

Vietata ogni decisione che non abbia contenuto assolutorio.

Art. 72 bis

In caso di **incapacità irreversibile** il processo va chiuso con sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (salva l'applicazione di misure di sicurezza personali).